



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PORTO GARIBALDI

44029 COMACCHIO – LOCALITÀ PORTO GARIBALDI (FE) – Via Caduti del Mare n. 6/A – tel. 0533/327141 - fax 0533/325672

e mail: ucportogaribaldi@mit.gov.it – posta elettronica certificata: cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi

Ordinanza n°33/2017

di approvazione del *“Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi”*

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Visto** il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Col.reg '72), approvato con legge 27 dicembre 1997, n.1085;
- Vista** la Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”*, emanato a norma dell'articolo 6 della legge suddetta;
- Visto** il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, recante il *“Codice delle Assicurazioni private”* ed il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 aprile 2008, n.86, recante il relativo regolamento di attuazione;
- Visto** il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, recante *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 96/2010”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, recante il *“Regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima”*, in particolare gli articoli 128 bis e ss. per quanto riguarda l’esercizio della pesca subacquea sportiva e l’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;
- Visto** il Decreto ministeriale 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto ministeriale 15 luglio 1974, recante la *“Disciplina dello sci nautico”*, in particolare l’articolo 8, comma 3;
- Visto** il Decreto ministeriale 1 giugno 1987, n. 249, recante *“Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei”*;
- Visto** il Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante il *“Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto”*;

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



- Visto** il dispaccio prot. n.20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della marina mercantile – D.G. del naviglio, avente ad oggetto *“Disciplina delle tavole a vela – ordinanze – circolare n.7/1984”*;
- Visto** il dispaccio prot. n.662 in data 3 luglio 1987 del Ministero della Marina mercantile – D.G. della pesca marittima, avente ad oggetto *“Pesca subacquea professionale e sportiva – Decreto ministeriale 1 giugno 1987, n.249”*;
- Vista** la circolare n.254 serie II emanata con dispaccio prot. n.5174645 in data 19 luglio 1989 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del demanio marittimo e dei porti, avente ad oggetto *“Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”*;
- Visto** il dispaccio prot. n.260142 in data 20 febbraio 1993 del Ministero della Marina mercantile – D.G. naviglio, avente ad oggetto *“Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”*;
- Visto** il dispaccio prot. n.260268 in data 10 marzo 1993 del Ministero della Marina mercantile, avente ad oggetto *“Direttive di massima ai Capi di Circondario concernenti la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”*;
- Visti** i dispacci prot. n.ri 261598 e 260238 rispettivamente in data 2 agosto 1994 e 20 febbraio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, aventi ad oggetto *“Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d’acqua”*;
- Visto** il dispaccio prot. n.62203825 in data 4 agosto 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – D.G. della pesca e acquacoltura, avente ad oggetto *“Pesca subacquea professionale e sportiva. Articolo 3 del D.M. 01.06.1987, n.249”*;
- Visto** il dispaccio prot. n.520167 in data 5 febbraio 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione, avente ad oggetto *“Quesito – ordinanze di polizia marittima disciplinanti l’esercizio di scuola subacquea sportiva”*;
- Visto** il dispaccio prot. n. 260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione – D.G. del naviglio – Divisione VI, avente ad oggetto *“Traino sci nautico per conto terzi”*;
- Visto** il dispaccio prot. n. 262584 in data 14 aprile 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione, avente ad oggetto *“Nautica da diporto – artt.6, 10, 11, 15 e 17 del D.l. 535 del 21.10.1996 convertito in legge 23.12.1996, n.647”*;
- Visti** i dispacci prot. n.ri 82/10390/II e 82/33465 rispettivamente in data 16 febbraio 2000 e 26 maggio 2003, entrambi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, aventi ad oggetto *“Attività subacquea ludico-diportistica”*;
- Visto** il dispaccio prot. n. 82/075489 in data 30 ottobre 2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto *“Esercizio dell’attività subacquea sportiva e ricreativa”*;
- Visto** il dispaccio prot. n.34660 in data 7 aprile 2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto *“Ordinanza balneare – riparto di competenze tra Autorità marittime e gli Enti territoriali in materia di disciplina delle attività balneari –*

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

- Visto** il dispaccio prot. n.36416 in data 12 aprile 2006 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Codice della nautica da diporto. Quesiti per uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.82 in data 28 giugno 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto *“Nuovo codice delle assicurazioni private – Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 Unità da diporto”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.9184 in data 23 gennaio 2008 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Pesca sportiva con Salpabolentino elettrico”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.55215 in data 9 giugno 2008 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Pesca subacquea sportiva. Proposte della Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS)”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.1031 in data 23 gennaio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6^, avente ad oggetto *“A.DI.SUB.” Associazioni didattiche subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (D.m. 146/2008)”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.9203 in data 3 febbraio 2009 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III, Capo III, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.20652 in data 10 marzo 2009 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Quesiti. Disciplina del segnalamento subacqueo ed utilizzo del “pedagno” o pallone di superficie gonfiabile”;*
- Visto** il dispaccio prot. n.01789 in data 02 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 6^, avente ad oggetto *“Quesiti sul regolamento attuativo del codice della navigazione da diporto”;*
- Vista** la Direttiva n.14 prot. n.61547 in data 22 dicembre 2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto *“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183”;* in materia di “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati e di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000;
- Visto** il dispaccio prot. n.7385 in data 25 gennaio 2013 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Attività sportivo- nautica denominata ray board,*

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

snorkeling trainato, seafly, scuba-wing o surferboard”, nonché il dispaccio prot n. 391 in data 09.01.2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente pari oggetto;

- Visto** il dispaccio prot. n.74430 in data 28 agosto 2013 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente ad oggetto *“Partecipazione al procedimento amministrativo”*;
- Visto** il dispaccio prot n.51241 in data 31 maggio 2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto *“Jetlev flyer, flyboard e dispositivi a questi assimilabili”*;
- Vista** l’ordinanza n. 29/2017 in data 28.04.2017 della Capitaneria di Porto di Ravenna, recante i *“Limiti di navigazione nelle acque del Compartimento marittimo di Ravenna”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 17/2014 in data 12.05.2014 che approva il *“Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 14/2017 in data 04.05.2017 sulla disciplina della sicurezza balneare nell’ambito del Circondario marittimo di Porto Garibaldi;
- Preso atto** della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro su scala nazionale in materia disciplina delle attività subacquee;
- Visto** l’articolo 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e valutato opportuno compendiare, in un unico provvedimento le disposizioni come recate nella presente ordinanza per disciplinare le attività nautico - ricreative in genere, nonché:
- a) ai sensi del comma 5 del citato articolo, la navigazione e le modalità di utilizzo di natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò; natanti rimorchiati, comunemente denominati *“banana boat”* e similari; tavole a vela *windsurf* e similari; tavole con aquilone *kitesurf*; natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati nonché le moto d’acqua e mezzi similari;
 - b) ai sensi del comma 6 del citato articolo, l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell’ambito delle attività subacquee organizzate;
- Visto** il foglio prot. n. 6010 in data 05.06.2017 con il quale questo Ufficio circondariale marittimo ha interessato le civiche amministrazioni di Comacchio e Goro anticipando la bozza, ancorché non definitiva, del Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell’ambito del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, affinché i predetti Enti esprimano l’intesa ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
- Vista:** la nota assunta al prot. n. 6225 del 09.06.2017 con cui il Comune di Comacchio ha condiviso i contenuti della bozza di Regolamento inviato dall’Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;
- Vista:** la nota assunta al prot. n. 6282 del 13.06.2017 con cui il Comune di Goro ha condiviso i contenuti della bozza di Regolamento inviato dall’Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- Ritenuto** necessario, altresì, stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre autorità;
- Visti** gli articoli 17, 30 e 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”* e l’articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 *“Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima)”*,

ORDINA

Articolo 1 - regolamento

È approvato e reso esecutivo il *“Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell’ambito del Circondario marittimo di Porto Garibaldi”*, allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante.

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente ordinanza.

Articolo 2 - disposizioni sanzionatorie

Fatto salvo che il fatto costituisca reato, ovvero violazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi e ferme restando le responsabilità civili derivanti dall’illecito comportamento tenuto, chiunque non osservi le disposizioni di cui al regolamento allegato, è punito:

- a) ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il *“Codice della nautica da diporto”*, laddove la violazione riguardi le regole di condotta, le generalità, le condizioni, i requisiti, i limiti ed i divieti relativi all’utilizzo delle tipologie di unità da diporto disciplinate dal regolamento allegato;
- b) ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il *“Codice della nautica da diporto”*, nei casi in cui la violazione riguardi le formalità di comunicazione, ovvero gli adempimenti finalizzati all’informazione od alla registrazione di attività consentite a mente del regolamento allegato, laddove la condotta sia inscindibilmente connessa all’utilizzazione di unità da diporto ivi disciplinate;
- c) ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il *“Codice della nautica da diporto”*, nei casi in cui la violazione di cui alla lettera b) del presente articolo riguardi gli obblighi di tenuta a bordo dei documenti prescritti anche dal regolamento allegato;
- d) ai sensi dell’articolo 1164, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”*, nei casi in cui la violazione riguardi la disciplina di svolgimento, le formalità di comunicazione, gli adempimenti informativi o di registrazione di attività lucrative a scopo turistico-ricreativo, di cui al regolamento allegato, laddove la condotta rilevi a prescindere dall’utilizzazione dell’unità da diporto;
- e) ai sensi dell’articolo 1164, comma 2, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”*, nei casi in cui la violazione di cui alla lettera d) del

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

presente articolo sia commessa nello svolgimento di attività turistico-ricreative dalle quali esuli il fine di lucro e la condotta rilevi a prescindere dall'utilizzazione dell'unità da diporto.

Ove le violazioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo siano connesse all'utilizzo di imbarcazioni ovvero navi da diporto, si applicano le disposizioni per esse previste dalle pertinenti norme di cui agli articoli 53 e seguenti del richiamato Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.

Articolo 3 - disposizioni complementari, transitorie e finali

Le eventuali comunicazioni presentate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e riguardanti l'esercizio dell'attività di locazione o noleggio di natanti da diporto ovvero di attività di immersione subacquea guidata o didattica a scopo sportivo o ricreativo e di utilizzazione degli stessi natanti a fini di appoggio alle predette immersioni subacquee, devono essere integrate, entro il 30 giugno 2017, con la documentazione, ove mancante, prescritta nel regolamento allegato.

Articolo 4 - entrata in vigore

Il regolamento allegato alla presente ordinanza entra in vigore a far data dalla sottoscrizione della presente ordinanza.

Pertanto, a decorrere da tale data, l'ordinanza n. 17/2014 in data 12.05.2014, in premessa citata, nonché ogni altra disposizione emanata da questo Ufficio circondariale marittimo in contrasto con la presente ordinanza, è da ritenersi abrogata all'entrata in vigore della presente.

Articolo 5 - pubblicità

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, la presente ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, all'indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario marittimo di Porto Garibaldi, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione del presente provvedimento al dipendente Ufficio locale marittimo di Goro;
- c) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Porto Garibaldi, 13 giugno 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Fabrizio VITTOZZI

(Documento sottoscritto digitalmente – Art. 21 D. Lgs. 82/2005)

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi



REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **"Numero Blu"** gratuito **1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

SOMMARIO

AGGIUNTE E VARIANTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare dell'Ufficio Circondariale Marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento.

CAPO II - INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO – DIPORTISTICHE

Articolo 4 - Prescrizioni generali, limiti

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO

Articolo 5 - Caratteristiche tecniche

Articolo 6 - Norme di comportamento

CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA

Articolo 7 - Prescrizioni generali

Articolo 8 - Requisiti, condizioni divieti e limiti

CAPO V - MOTO D'ACQUA ACQUASCOOTER

Articolo 9 - Prescrizioni generali

Articolo 10 - Requisiti e condizioni

Articolo 11 - Limiti e divieti

Articolo 12 - Dispositivi di sicurezza

Articolo 13 - Dotazioni di salvataggio

CAPO VI - TAVOLA A VELA WINDSURF

Articolo 14 - Prescrizioni generali

Articolo 15 - Requisiti e condizioni, divieti e limiti

Articolo 16 - Dotazioni di sicurezza

CAPO VII - TAVOLA CON AQUILONE KITESURF

Articolo 17 - Prescrizioni generali

Articolo 18 - Requisiti e condizioni

Articolo 19 - Divieti e limiti

Articolo 20 - Regole per prevenire gli abbordi in mare

Articolo 21 - Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta

CAPO VIII - TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI SURF, BODY SURF, BODYBOARD

Articolo 22 - Prescrizioni generali

Articolo 23 - Requisiti e condizioni

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

CAPO IX - SCI NAUTICO

Articolo 24 - Prescrizioni generali

Articolo 25 - Requisiti e condizioni

Articolo 26 - Divieti e limiti

CAPO X - PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 27 - Prescrizioni generali

Articolo 28 - Requisiti e condizioni

Articolo 29 - Divieti e limiti

CAPO XI - TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI “BANANA BOAT”, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI

Articolo 30 - Prescrizioni generali

Articolo 31 - Requisiti e condizioni

Articolo 32 - Divieti e limiti

CAPO XII - UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Articolo 33 - Campo di applicazione, normativa richiamata

Articolo 34 - Forma del contratto

Articolo 35 - Comunicazione di inizio attività di locazione, noleggio

Articolo 36 - Requisiti, obblighi e divieti comuni alla locazione ed al noleggio

Articolo 37 - Requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione

Articolo 38 - Disposizioni particolari per la locazione di natanti da spiaggia

Articolo 39 - Requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio

CAPO XIII - UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 40 - Campo di applicazione

Articolo 41- Attività subacquee a scopo turistico - sportivo svolte da privati

Articolo 42 - Attività di diving

Articolo 43 - Attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi

Sezione II - Norme disciplinanti l'esercizio di attività subacquea a scopo turistico sportivo

Articolo 44 - Norme di sicurezza - segnalamenti - limiti di operatività

Articolo 45 - Norme e divieti in materia di pesca sportiva/ricreativa subacquea

Articolo 46 - Norme per lo svolgimento del *diving* con natanti da diporto

Sezione III - Norme disciplinanti l'esercizio delle attività organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei

Articolo 47 - Soggetti autorizzati

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Articolo 48 - Attività subacquee organizzate da Società, Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese

Articolo 49 - Dotazioni di sicurezza

Articolo 50 - Norme per l'accompagnatore/istruttore

Articolo 51 - Norme di sicurezza – segnalamenti - limiti di operatività

Articolo 52 - Impiego unità di appoggio - segnalamenti

Articolo 53 - Requisiti delle unità di appoggio alle attività subacquee

Sezione IV - Disposizioni generali e finali

Articolo 54 - Divieti per tutte le attività subacquee

Articolo 55 - Tutela delle attività subacquee

CAPO XIV - SNORKELING TRAINATO

Articolo 56 - Prescrizioni generali

Articolo 57 - Requisiti e condizioni

Articolo 58 - Divieti e limiti

CAPO XV - JETLEV FLYER

Articolo 59 - Prescrizioni generali

Articolo 60 - Requisiti e condizioni

Articolo 61 - Divieti e limiti

CAPO XVI - FLYBOARD

Articolo 62 - Prescrizioni generali

Articolo 63 - Requisiti e condizioni

Articolo 64 - Divieti e limiti

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ELENCO DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

[illegible]

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque marittime dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, comprendente il litorale costiero ricadente nei Comuni di Comacchio e Goro.

Nei limiti della potestà normativa conferita dall'articolo 27, commi 5 e 6, del Decreto legislativo 8 luglio 2005, n.171, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n.146, il presente regolamento disciplina:

- a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali;
 - natanti galleggianti trainati (*banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle);
 - tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *body surf*, *bodyboard*, ecc.);
 - tavole a vela (*windsurf*);
 - tavole con aquilone (*kitesurf*);
 - natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - moto d'acqua;
- b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- c) l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate;
- d) tempi, modalità nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.

Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti e delle foci dei fiumi e canali navigabili, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Porto Garibaldi e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Garibaldi.

Articolo 2 – Definizioni

Fatto salvo quanto stabilito nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **Autorità marittima:** l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi nonché l'Ufficio locale Marittimi di Goro, ricadente nell'ambito della giurisdizione dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi;
- b) **Codice:** codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 – approvato con Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- c) **Regolamento di attuazione:** il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, recante il codice della nautica da diporto – approvato con D.M. 29 luglio 2008, n. 146.
- d) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
- e) **Ufficio Circondariale Marittimo:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi;
- f) **Corridoio di lancio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi Capi III e VII, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
- g) **Col.Reg. 72:** Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare è stato recepito con la Legge 27 dicembre 1977, n.1085;
- h) **Contratto di locazione di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;
- i) **Contratto di noleggio di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- j) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
- k) **Jetlev flyer:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato *jet*, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo;
- l) **Flyboard:** apparato *jet* costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conduttore del *flyboard* sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del *flyboard*, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al *flyboard*;
- m) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare;
- n) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a metri quadri

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- 4 (quattro) per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. È esclusa la moto d'acqua agli effetti del presente regolamento;
- o) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
 - p) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
 - q) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
 - r) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessari per il comando ovvero condotta di natanti da diporto;
 - s) **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
 - t) **Snorkeling trainato:** attività di *snorkeling* che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo *snorkeling* di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvitamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
 - u) **Stagione balneare:** periodo come definito dall'articolo 2, comma 1 lettera e), del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 (1 maggio – 30 settembre);
 - v) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
 - w) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
 - x) **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (*kite*) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
 - y) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body-board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
 - z) **Traino di galleggianti gonfiabili o similari:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma nonché nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni in materia di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo:

- a) **Autorespiratore:** apparecchiatura subacquea:
 - il cui circuito di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas differenti (*Aria, Nitrox o Trimix*), ossigeno puro al 100% oppure miscelato con altri gas (azoto, elio, idrogeno, ecc.) in percentuali diverse;
 - che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo “*Rebreather*”) totali o parziali della miscela espirata;
 - che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla superficie;
 - che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa toracica del subacqueo;
 - che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell'organismo.
- b) **Brevetto subacqueo:** un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di brevetto rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta;
- c) **Centro di formazione ed addestramento subacqueo:** quel soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di federazione, agenzia didattica, associazione, circolo, società sportiva o impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che risulti ufficialmente operante nel campo della formazione subacquea sportiva, ricreativa o professionale;
- d) **Centro di immersione:** quel soggetto giuridico:
 - costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico - con ovvero senza unità da diporto in appoggio - all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori. Il centro di cui alla precedente lettera c) è equiparato al centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con ovvero senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
- e) **Immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo:** l'insieme delle attività subacquee a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere ovvero guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'esecuzione di riprese video e fotografiche e in genere all'osservazione dell'ambiente sommerso e delle sue forme di vita diurne e notturne

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

nonché a qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Ai fini del presente regolamento, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica;

- f) **Immersione subacquea su relitto:** immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo svolta sul fondale marino e consistente nell'osservazione del relitto dall'esterno e senza penetrazione o accesso al suo interno;
- g) **Immersione subacquea (supporto logistico alla):** attività, attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza guida, istruttore, aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- h) **Guida subacquea:** chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce su siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;
- i) **Immersione subacquea guidata:** escursione durante la quale la guida esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o del gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- j) **Istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- k) **Aiuto-istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- l) **Immersione subacquea didattica:** immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali e internazionali correnti;
- m) **Relitto:** si intende ogni manufatto, originariamente non fissato al fondale marino, finito intenzionalmente o accidentalmente in fondo al mare. Ai fini della disciplina di limiti, vincoli, divieti alle modalità operative di svolgimento delle immersioni, è equiparato al

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

relitto qualsiasi manufatto progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al fine di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale di ambienti angusti e complessi ovvero che non permettano un rientro diretto ed immediato alla superficie.

Articolo 3 - Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare dell'Ufficio Circondariale Marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento.

Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Porto Garibaldi e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, l'unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo.

Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella relativa Ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

CAPO II - INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO – DIPORTISTICHE

Articolo 4 - Prescrizioni generali, limiti

Ferma restando la disciplina dell'attività di "scuola nautica", stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'articolo 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente regolamento, non esonera le Associazioni, gli Enti e i Circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.

I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (*wind surf*), *kitesurf*, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.

Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'articolo 31, comma 4, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:

- a) Presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
- b) Entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
- c) Con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'articolo 54 e allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti di Porto Garibaldi e Goro, con riferimento alle speciali prescrizioni stabilite sia per l'esercitazione pratica di cui all'articolo 31 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 sia per il tipo di unità da diporto utilizzata nell'esercitazione stessa allorché effettuata all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO

Articolo 5 – Caratteristiche tecniche

I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente. I predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:

- a) ampiezza di metri 20 e delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione parallele tra loro fino ad una lunghezza mt 500 dalla battigia;
- b) le boe di una stessa linea devono essere sistemate ad una distanza massima di metri 20 l'una d'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 500 mt. dalla linea di costa, dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con sopra indicato il nome del titolare e il relativo numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE”**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;
- f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Articolo 6 - norme di comportamento

All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio e lo stazionamento di qualsiasi unità nonché la balneazione.

Si rimanda ai successivi Capi la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di unità da diporto ovvero del praticante le attività ludico- diportistiche disciplinate dal presente regolamento.

CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA

Articolo 7 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di locazione di natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Requisiti, condizioni divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'articolo 60 Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146:

- a) n. **03** persone per unità di lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50;
- b) n. **04** persone per unità per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50;
- c) n. **05** persone per unità per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00;
- d) n. **06** persone per unità per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50;
- e) n. **07** persone per unità per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 8,50;
- f) n. **09** persone per unità per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50.

CAPO V - MOTO D'ACQUA ACQUASCOOTER

Articolo 9 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

L'esercizio dell'attività di locazione di moto d'acqua da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 10 - Requisiti e condizioni

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 39 comma 1, lettera a), del Codice per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica. L'*acquascooter* deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.

Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autentica.

Articolo 11 - Limiti e divieti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio ("*tender*"), può navigare alle condizioni previste dall'articolo 56 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:

- a) per gareggiare in velocità;
- b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. *banana-boat* e simili), il praticante lo *snorkeling* ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
- c) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare, in sicurezza, qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- d) per navigare:
 - nel periodo notturno;
 - oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

Articolo 12 - Dispositivi di sicurezza

La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).

Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.

Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

Articolo 13 - Dotazioni di salvataggio

Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (articolo 54 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146), nonché il casco rigido protettivo omologato ai sensi della vigente normativa in materia.

CAPO VI - TAVOLA A VELA WINDSURF

Articolo 14 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di locazione di tavole a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela e natanti con deriva mobile è di anni 14 compiuti. Si prescinde dal predetto requisito di età – che comunque non potrà essere inferiore ad anni 8 – per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici, gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi.

Articolo 15 - Requisiti e condizioni, divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti nonché di tenere rotte più possibili perpendicolari alla linea di costa.

La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.

Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'articolo 27, comma 3 lettera c), del Codice (un miglio dalla costa), con la tavola a vela è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
- b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- c) navigare:
 - nel periodo notturno;
 - all'interno dei porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti nonché attraversare ovvero seguire le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

Articolo 16 - Dotazioni di sicurezza

La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (articolo 54 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146), munita di fischietto.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

CAPO VII - TAVOLA CON AQUILONE KITESURF

Articolo 17 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di locazione di *kitesurf* da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 18 - Requisiti e condizioni

L'uso del *kitesurf* è vietato ai minori di anni 16 (sedici).

Chi utilizza il *kitesurf*:

- a) deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- b) deve assicurarsi che il *kitesurf* sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
- c) deve indossare un mezzo individuale di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa ed un casco protettivo.

È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.

Se si lascia il *kitesurf* incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).

Il conduttore della tavola con aquilone deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari potranno essere adottate e suggerite precauzioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

Articolo 19 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Con il *kitesurf* è vietato:

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- a) gareggiare in velocità;
- b) modificare le caratteristiche originali delle tavole con aquilone;
- c) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- d) esercitare l'attività:
 - nel periodo notturno;
 - all'interno dei porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti e dalle foci dei fiumi/canali navigabili del litorale di competenza nonché attraversare ovvero seguire le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

È consentita la disciplina del *kitesurf* iniziando l'attività direttamente in mare, nel rispetto dei limiti di cui sopra, con l'ausilio di unità d'appoggio sulla quale il *kitesurf* dovrà essere imbarcato; l'unità dovrà raggiungere il punto nel rispetto delle disposizioni in materia di navigazione.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

Articolo 20 - Regole per prevenire gli abbordi in mare

Quando due unità "*kitesurf*" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il *kite*, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kite*;

Quando due unità "*kitesurf*" procedono nella stessa direzione, quella sopra - vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il *kite* e rallentando;

Quando un'unità "*kitesurf*" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il *kite* e rallentando l'andatura.

Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 21 - Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta

Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al *kitesurf* ha le seguenti caratteristiche:

- a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di metri 30 (trenta) e tende ad ampliarsi – simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a metri 100 (cento) di distanza dalla costa, un'ampiezza di metri 80

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

(ottanta). L'ampiezza di ottanta metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo per ulteriori metri 400 (quattrocento);

- b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di metri 500 (cinquecento) dalla spiaggia, da due linee di boe di colore rosso ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di metri 20 (venti) l'uno dall'altro;
- c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei metri 500 (cinquecento):
 - è di colore rosso ed ha un diametro di centimetri 80 (ottanta) (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - è affiancato esternamente da un gavitello di colore nero, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta su apposito cartello plurilingue (almeno italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco) la seguente dicitura di opportune dimensioni: **"CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ"**. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello plurilingue (almeno italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco) sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;

Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con *kitesurf*.

Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate.

Regole di condotta:

- a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del *"body drag"* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di metri 100 (cento) dalla battigia);
- b) nei metri 100 (cento) sopracitati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- d) nella distanza dei 100 mt. sopra citati, è consentito il transito di un Kite - Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

L'installazione dei corridoi di lancio/atterraggio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "KITE - SURF" è subordinata all'autorizzazione dell'Ente territoriale/locale di riferimento.

CAPO VIII - TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI SURF, BODY SURF, BODYBOARD

Articolo 22 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 23 - Requisiti e condizioni

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del Codice, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati all'articolo 22 comma 2 e con le condizioni ivi previste.

La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:

- a) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
- b) nel periodo notturno;
- c) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- d) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
- e) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

CAPO IX - SCI NAUTICO

Articolo 24 - Prescrizioni generali

L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al presente Capo è altresì soggetto, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di sci nautico da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 25 - Requisiti e condizioni

Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:

- a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
- b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
- c) lo sciatore deve avere almeno quattordici anni; durante il traino dovrà indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
- d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
- e) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività, come ad esempio paracadutismo ecc.;
- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e la persona al traino non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri;

Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e nel Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 ed a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:

- a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
- b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2012;
- c) una gaffa;
- d) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai metri 20 (venti).

Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'articolo 2, lettera c), del citato decreto ministeriale 26 gennaio 1960, valgono le seguenti disposizioni:

- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.

Articolo 26 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Oltre a quanto previsto dal Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
- b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- c) navigare e sciare:
 - nel periodo notturno;
 - all'interno dei porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti nonché attraversare ovvero seguire le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
 - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con rotte parallele alla linea di costa. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

CAPO X - PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 27 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nei Capi I e IX del presente Regolamento e alle norme in materia di sci nautico, di cui al Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e s.m.i., cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", in data 19.07.1989, dell'allora Ministero della Marina mercantile.

L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 28 - Requisiti e condizioni

Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:

- a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
- b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino.

È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.

Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'articolo 51, comma 3, o 87, comma 1, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Fatti salvi i divieti di cui al successivo articolo 32, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.

Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.

La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta).

Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a metri 36,30 (trentasei,30)).

L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato e non può svolgere contemporaneamente altra attività.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Sull'unità trainante, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.

L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente articolo 25, comma 3;
- b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al Decreto ministeriale 25 maggio 1988, n.279 e s.m.i.;
- d) una gaffa;
- e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 20 (venti);
- f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato nonché casco protettivo di tipo rigido omologato.

Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.

Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 29 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:

- a) gareggiare in velocità con altra unità;
- b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- d) navigare:

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- nel periodo notturno;
- nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

È fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti, nonché attraversare ovvero seguire le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con rotte parallele alla linea di costa. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

CAPO XI - TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI “BANANA BOAT”, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI

Articolo 30 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo IX del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie o individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati sia trainati.

Articolo 31 - Requisiti e condizioni

Fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'articolo 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne.

Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'articolo 54 e all'Allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima secondo i parametri di cui al precedente articolo 25, comma 3;
- b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2012;
- d) di una gaffa;
- e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai metri 20 (venti);
- f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.

Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri 12 (dodici), durante le fasi di esercizio.

Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.

Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.

La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo-galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri 20 (venti).

Articolo 32 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
- b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

c) navigare:

- nel periodo notturno;
- insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri 20 (venti);
- nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.

È fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti nonché attraversare ovvero seguire le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con rotta parallela alla linea di costa. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

CAPO XII - UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Articolo 33 - Campo di applicazione, normativa richiamata

Il presente Capo disciplina l'utilizzazione dei natanti da diporto, incluse le modalità di condotta, a fini di locazione ovvero di noleggio per scopi ricreativi e per usi turistici locali. Per le modalità, i requisiti e le condizioni nonché i divieti ed i limiti alla navigazione si rimanda alle norme contenute nei vari Capi del presente regolamento in funzione del tipo di natante oggetto di locazione ovvero noleggio nonché del tipo di attività con esso esercitata.

Sono salve le specifiche disposizioni recate nei regolamenti di sicurezza del porto di Porto Garibaldi e degli altri porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, qualora disciplinanti l'attività di cui al presente Capo.

Articolo 34 - Forma del contratto

Per la stipula del contratto di locazione ovvero di noleggio di un natante da diporto, non è richiesta la forma scritta. È tuttavia necessario dimostrare - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Codice - che lo stesso natante sia in concretamente utilizzato a fini commerciali.

Se il contratto di locazione ovvero di noleggio del natante da diporto non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, quale prova del contratto deve sussistere a bordo dell'unità evidenza documentale comprovante l'esistenza del contratto medesimo (ricevuta fiscale, ecc.).

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Si prescinde dall'obbligo di tenere a bordo la suddetta evidenza documentale nel caso di locazione di natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a metri quadrati 4 (quattro).

Articolo 35 - Comunicazione di inizio attività di locazione, noleggio

Ai fini della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chi intende svolgere nel Circondario marittimo di Porto Garibaldi l'attività di noleggio ovvero locazione di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali presenta all'Ufficio circondariale marittimo, una comunicazione conforme al modello in allegato 1.

Alla comunicazione è accluso anche quanto segue:

- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di noleggio ovvero di locazione di natanti da diporto, per finalità ricreative e turistiche locali;
- b) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'attività;
- c) copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento dei natanti quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;
- d) elenco dei natanti da diporto utilizzati, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
- e) copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante a motore;
- f) copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti provvisti di marcatura CE;
- g) copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio);
- h) dichiarazione di idoneità al noleggio da parte dell'Organismo tecnico (articolo. 81 ed allegato VI del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146), per ogni natante da destinare al noleggio, ai fini del rilascio del relativo certificato (articolo 82 ed allegato VII del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146). Tale dichiarazione non va presentata nel caso di certificato d'idoneità al noleggio in regolare corso di validità (in tal caso da allegare) ovvero nel caso di esercizio della sola attività di locazione. L'adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi ovvero pedali (articolo 78, comma 1, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146) soggette comunque gli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto decreto;
- i) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del locatore ovvero del noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi.

La comunicazione può essere inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) di questo Ufficio Circondariale Marittimo (cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it) ovvero in duplice

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

copia ed il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato e va conservato presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione ed alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.

La ricevuta della PEC inviata va conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione ed alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.

La comunicazione costituisce documento di bordo.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata entro 15 (quindici) giorni con le modalità previste nel presente articolo indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la documentazione richiesta. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Ufficio circondariale marittimo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola. L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capo. L'Autorità marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa sia in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone o cose.

Articolo 36 - requisiti, obblighi e divieti comuni alla locazione ed al noleggio

Colui che svolge una delle attività di cui al presente Capo è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa sia in sede penale per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

Il titolare dell'attività deve tenere un registro conforme al modello in allegato 2 ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio: numero progressivo; data e ora inizio attività; tipo di impiego dell'unità; numero identificativo dell'unità; nominativo dell'utilizzatore, luogo e data di nascita, residenza, estremi documento di identità, recapito telefonico; nominativo del conduttore dell'unità ed estremi del titolo abilitativo (patente nautica

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ovvero titolo professionale marittimo posseduto se previsto); recapito telefonico; numero di persone a bordo (specificando i minori); zona di operazioni, orario previsto arrivo in zona e orario di previsto rientro.

Ai fini del presente regolamento, la raccolta degli elenchi di cui al precedente comma deve essere custodita per un periodo di almeno giorni 30 (trenta) e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico del natante (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'allegato 1, seguito dalla lettera "L" (locazione) o "N" (noleggio) o entrambi, a seconda dell'attività che s'intende svolgere) devono essere apposti esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno metri 50 (cinquanta), nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento.

Il locatore ovvero il noleggiante deve disporre di un'unità di salvataggio a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno metri 30 (trenta) di cavo per far fronte a interventi di emergenza. Detta unità non è necessaria laddove siano contestualmente tutte rispettate le seguenti condizioni:

- a) che i mezzi locati ovvero noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro metri 300 (trecento) dalla costa;
- b) che il locatore ovvero noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno sia presente la postazione di locazione ovvero noleggio;
- c) che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lettera b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

La comunicazione di cui al precedente articolo 35, gli altri documenti prescritti a bordo dal presente Capo nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare.

Articolo 37 - requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione

Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 36:

- a) espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura *"UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI - ORDINANZA N.33/2017"*, con il numero della presente ordinanza;
 - la denominazione identificativa dell'impresa corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
 - la dicitura *"LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO"*;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- b) cura la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) mantiene il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, lo mette a disposizione:
- convenientemente attrezzato, completo di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza (articolo 54 e allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146);
 - attenendosi a quanto prescritto nell'allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 (in allegato 3 al presente regolamento);
 - con a bordo evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 34, comma 2, comprovante l'esistenza del contratto di locazione, nonché ogni altro documento prescritto dal presente regolamento, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
- d) consegna all'utilizzatore un vademecum riportante le seguenti informazioni:
- numero Blu 1530 per le emergenze in mare;
 - numero di telefono del locatore e della Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare;
 - sintetiche indicazioni sulle principali disposizioni di legge e di regolamento relative alle dotazioni di sicurezza, sugli avvisi di carattere locale, sui principali divieti e pericoli locali, sui limiti di navigazione e di velocità nel Circondario marittimo di Porto Garibaldi;
 - l'avvertimento: *“l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (articolo 54 e allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146) per la navigazione da diporto entro 1, 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è responsabile della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Egli, prima della partenza, è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità presa in locazione e a richiedere informazioni sulla normativa locale e sull'esistenza di eventuali pericoli ovvero divieti non segnalati. È vietato trasportare terzi a titolo oneroso”*.

Il locatore non può locare unità da diporto, per le quali sia prescritta la patente nautica, a persone non in possesso dell'abilitazione prevista. In forza dell'articolo 39 del Codice:

- a) la locazione della moto d'acqua è possibile solo a chi possiede la patente nautica, a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa;
- b) i natanti a motore (eccetto le moto d'acqua) le cui caratteristiche di potenza e cilindrata non prescrivono il possesso della patente nautica, possono essere locati a persone che abbiano compiuto l'età di anni 16 (sedici);

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- c) i natanti a remi per la navigazione oltre 1 (un) miglio nautico dalla costa e i natanti a vela con superficie velica superiore a metri quadrati 4 (quattro) possono essere dati in locazione a chi abbia compiuto l'età di anni 14 (quattordici), purché dichiarati di saper nuotare.

L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti di età o esperienza nel nuoto sopra indicati.

Il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona d'interesse e, se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano concretarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, il locatore rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione.

Il locatore rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.

La moto d'acqua deve essere dotata di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo ovvero nel caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione ovvero della balneazione in generale.

I natanti da diporto destinati alla locazione sono attrezzati con le dotazioni di sicurezza secondo quanto stabilito dall'articolo 54 e nell'allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Articolo 38 - disposizioni particolari per la locazione di piccoli natanti da spiaggia

La locazione di piccoli natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a metri quadrati 4 (quattro) può essere effettuata solo in ore diurne.

Ai fini della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chi intende svolgere nel Circondario marittimo di Porto Garibaldi tale attività presenta all'Ufficio circondariale marittimo, una comunicazione conforme al modello in allegato 3.

Alla comunicazione è accluso anche quanto segue:

- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di noleggio ovvero di locazione di natanti da diporto, per finalità ricreative e turistiche locali;
- b) indicazione del tratto di arenile interessato dall'attività;
- c) elenco dei natanti da diporto utilizzati, con indicazione delle caratteristiche principali accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;

Il numero identificativo e la denominazione dell'esercente dell'attività di locazione devono essere ben visibili ai fini Search And Rescue (S.A.R.) sul natante dato in locazione

La comunicazione può essere inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) di questo Ufficio Circondariale Marittimo – cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it – ovvero in duplice copia ed il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione.

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

La ricevuta della PEC inviata, ovvero la copia presentata a questa Autorità marittima debitamente protocollata va conservata presso la sede dell'impresa nonché nel luogo ove l'attività viene svolta.

Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata entro 15 (quindici) giorni con le modalità previste nel presente articolo indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la documentazione richiesta. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Ufficio circondariale marittimo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola. L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capo. L'Autorità marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa sia in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone o cose.

Per la locazione dei natanti di cui al presente articolo non si applicano le prescrizioni del precedente articolo 37. Inoltre, il registro di cui all'articolo 36 può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi documento d'identità, recapito telefonico e zona di navigazione come da fac-simile allegato n. 6.

Fermo restando i limiti di età prescritti all'articolo 39, comma 3, del Codice, il natante da spiaggia può essere ceduto in locazione a chi dichiara di saper nuotare. L'esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti.

Si fa rinvio alla vigente ordinanza di sicurezza balneare per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore.

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Articolo 39 - Requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio

Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 36:

a) espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:

- la dicitura *"UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI – ORDINANZA N.33/2017"*, con il numero della presente ordinanza;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- la denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura “**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO**”;
- b) cura la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) mantiene il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, lo mette a disposizione:
- convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo certificato di idoneità al noleggio (articolo 82, comma 1, lettera b) e allegato VII del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (articolo 88, comma 4, e allegato XI al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146);
 - con a bordo evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 34, comma 2, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dal presente regolamento, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - osserva le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
- d) consegna al noleggiatore un vademecum riportante le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare;
 - numero di telefono del noleggiante e della Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: *“l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (articoli 78 e seguenti del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal codice della navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto scritto o verbale”.*

Il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, ove non già in possesso del titolo professionale di cui all'articolo 37 del Codice e del Decreto ministeriale 10 maggio 2005, n.121 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, deve essere in possesso della patente nautica (articoli 25 e seguenti del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146),

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa noleggiante conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.

Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Il natante da diporto destinato al noleggio:

- a) è attrezzato con le dotazioni di sicurezza stabilite dall'articolo 88, comma 2, e nell'allegato X del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 (in allegato 4 al presente regolamento) nonché deve essere in possesso del certificato d'idoneità al noleggio (articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146) con allegato l'elenco delle dotazioni imbarcate (articolo 88, comma 4, e allegato XI del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146);
- b) può trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (articolo 78 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146).

CAPO XIII - ATTIVITÀ SUBACQUEE ORGANIZZATE

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 40 - Campo di applicazione

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati o associazioni a scopo turistico – sportivo, le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, nonché le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving) effettuate con natanti da diporto a fine di lucro.

Articolo 41- Attività subacquee a scopo turistico - sportivo svolte da privati

L'esercizio delle attività subacquee svolto da parte di privati, a scopo turistico - sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza degli articoli 44 e 45 del presente Regolamento.

Articolo 42 - Attività di diving

- 1. Per svolgere l'attività di diving con natanti da diporto a scopo di lucro, non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento dell'attività medesima e munirsi di eventuali autorizzazioni, licenze e nulla osta di altre Amministrazioni previsti dalle vigenti norme.
- 2. I soggetti interessati dovranno presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, con le medesime istruzioni la comunicazione di cui all'articolo 35 presente regolamento come da fac-simile in Allegato 1.

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Articolo 43 - Attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi

1. L'esercizio delle attività subacquee per conseguimento brevetti subacquei sportivi, organizzate a fine di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del Porto, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
2. Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve comunicare formalmente l'inizio dell'attività, alla Capitaneria di Porto di Ravenna, secondo le procedure dettate dall'Ordinanza n.188/2010 in data 25.11.2010 della stessa al fine di ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione.
3. L'esercizio delle citate attività in forma temporanea e/o saltuaria può essere svolto con l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte del Comandante del Porto.

Sezione II - Norme disciplinanti l'esercizio di attività subacquea a scopo turistico sportivo

Articolo 44 - Norme di sicurezza - segnalamenti - limiti di operatività

1. Ogni subacqueo, ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante previsto dall'art. 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche, e cioè con un pallone galleggiante di colore rosso, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri. In tal caso, il subacqueo deve inoltre segnalare la propria presenza con un ulteriore segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.) visibile anch'esso a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un "pedagno" o "pallone di superficie gonfiabile", di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
5. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
7. Ogni evento straordinario che dovesse verificarsi nel corso delle attività previste dal presente Capo dovrà essere annotato e comunicato, con la massima consentita tempestività, all'Autorità marittima.
8. Le norme di cui al presente Capo non si applicano al semplice nuoto subacqueo caratterizzato dall'occasionalità nell'ambito dell'attività di balneazione.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Articolo 45 - Norme e divieti in materia di pesca sportiva/ricreativa subacquea

1. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva/ricreativa subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, ed è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 44;
 - b) l'attività di cui al presente articolo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
 - c) il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi;
 - d) è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea;
 - e) è vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione;
 - f) è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 16 anni;
 - g) l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è vietato dal tramonto al sorgere del sole.
2. L'esercizio dell'attività di pesca subacquea è inoltre soggetto ai divieti di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

Articolo 46 - Norme per lo svolgimento del diving con natanti da diporto

1. Ferma restando l'osservanza delle formalità preliminari di cui all'art. 31 punto 2 del presente Regolamento, l'esercente l'attività di diving deve mantenere il mezzo nautico impiegato in perfetta efficienza, completo delle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V e dall'articolo 90 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica (D.M. 29.07.2008 n.146), coperto da assicurazione obbligatoria per le responsabilità civile verso terzi, nonché della polizza assicurativa estesa alle persone trasportate.
2. Il diving può essere effettuato solo con mare e tempo assicurati favorevoli.
3. Per la condotta delle unità che effettuano diving si applicano le norme previste dal Titolo II del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.
4. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
5. Sugli scafi dei mezzi impiegati nel diving devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi dell'esercente l'attività medesima, mediante lettere adesive.
6. Prima della partenza, l'esercente deve annotare sul "Registro dei Partecipanti alle Immersioni" (la cui conservazione e tenuta è parificata a Documento di Bordo - e soggetto a vidimazione e paraffatura iniziale della Capitaneria di Porto di Ravenna, Sezione Demanio Ambiente –, il numero e le generalità delle persone imbarcate partecipanti all'immersione con indicazione dei brevetti posseduti, e l'inizio ed il termine dell'attività;
7. Il mezzo nautico impiegato nel diving è soggetto per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 del presente regolamento.
8. Tutti gli operatori subacquei devono operare in conformità alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 del precedente articolo 44 del presente regolamento, ed entro 50 (cinquanta) metri dalla verticale dei segnali di cui ai punti 1 e 2 del medesimo articolo.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

9. Per l'arrivo e la partenza delle unità adibite a diving, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio/atterraggio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture. Le domande di autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate all'Ente territoriale/locale di riferimento, così come previsto dall'Ordinanza Balneare in vigore.

Sezione III - Norme disciplinanti l'esercizio delle attività organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei

Articolo 47 - Soggetti autorizzati

Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute ed Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle formalità preliminari di cui all'art. 43 punto 2 del presente Regolamento, delle prescrizioni indicate ai successivi articoli, nonché degli art. 2 del Codice della nautica da diporto e 90 e 91 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

Articolo 48 - Attività subacquee organizzate da Società, Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese

1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
2. Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire anche a mezzo fax/mail all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, con congruo anticipo, e comunque almeno 24 ore prima dell'evento, una nota informativa, (come da Allegato 4) riportante i seguenti elementi:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore responsabile/accompagnatore e degli eventuali assistenti;
 - d) estremi identificativi dell'eventuale unità navale utilizzata;
 - e) modalità operative.
3. Prima della partenza, il responsabile del mezzo nautico/unità navale impiegato/a deve annotare sul "Registro dei Partecipanti alle Immersioni" (la cui conservazione e tenuta è parificata a Documento di Bordo - e soggetto a vidimazione e paraffatura iniziale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi) –, l'elenco dei partecipanti all'immersione e gli estremi identificativi dell'accompagnatore/istruttore.

Articolo 49 - Dotazioni di sicurezza

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- a) Quelle previste dall'art. 90 e 91 Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146;
- b) Tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc) conforme all'Allegato 5;
- c) Megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Articolo 50 - Norme per l'accompagnatore/istruttore

1. L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
2. L'accompagnatore/Istruttore dovrà altresì essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.
3. Ogni accompagnatore può guidare nell'immersione non potrà guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate, e deve comunque sempre rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado, dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
4. Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore - allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.
5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nel presente Regolamento e nella vigente Ordinanza Balneare/di Sicurezza Balneare, le stesse dovranno comunque, avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.

Articolo 51 - Norme di sicurezza – segnalamenti - limiti di operatività

Si applicano le norme di sicurezza, sui segnalamenti e sui limiti di operatività previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

Articolo 52 - Impiego unità di appoggio - segnalamenti

Nel caso il subacqueo si avvale dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:

- a) Durante il giorno, una bandierina di colore rosso con striscia diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandierina rossa con striscia diagonale bianca;
- b) Di notte, tre luci in linea verticale, di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso, tutte visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (ai sensi e per gli effetti del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare - Colreg '72).

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Articolo 53 - Requisiti delle unità di appoggio alle attività subacquee

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata, se unità adibite ad "uso in conto proprio", e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146, se unità adibite ad uso diving diportistico. In tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.
2. In caso l'unità navale di appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere mollato ("filato per occhio") in emergenza; in tale circostanza, il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).
3. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

Sezione IV - Disposizioni generali e finali

Articolo 54 - Divieti per tutte le attività subacquee

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti. È vietato altresì l'attraversamento delle zone frequentate da bagnanti e la fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa con un'arma subacquea carica;
- b) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca/acquacoltura e alle reti da posta;
- c) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle strutture e terminali Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e/o condotte;
- d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili ed a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- e) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;
- f) nelle zone di mare interdette alla balneazione, od ad esse adiacenti (fascia di rispetto).

Articolo 55 - Tutela delle attività subacquee

È vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti indicanti la presenza di subacquei in immersione, così come previsto dall'art. 91 Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

CAPO XIV - SNORKELING TRAINATO

Articolo 56 - Prescrizioni generali

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di *snorkeling* trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati sia trainati.

Articolo 57 - Requisiti e condizioni

Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:

- a) fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'articolo 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
- b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.

Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente articolo 25, comma 3;
- b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al Decreto ministeriale 25 maggio 1988, n.279 e s.m.i.;
- d) di una gaffa;
- e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai metri 30 (trenta);
- f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.

La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri 12 (dodici) né superiore a metri 30 (trenta) durante le fasi di esercizio. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.

Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'articolo 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639.

Ogni unità può trainare esclusivamente 1 (un) praticante lo *snorkeling* per volta.

Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 58 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno.

Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
- b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- c) navigare:
 - nel periodo notturno;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto:

- a) di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo;
- b) di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con rotte parallele alla linea di costa. Sono osservate le norme contenute nella Colreg '72.

CAPO XV - JETLEV FLYER

Articolo 59 - Prescrizioni generali

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di locazione del *jetlev flyer* da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 60 - Requisiti e condizioni

L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt.6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza del *jetlev flyer* ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.

Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore del *jetlev flyer*:

- a) deve essere titolare di patente nautica ai sensi dell'articolo 39, comma 1 lettera a), del Codice;
- b) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- c) deve indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.

Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del *jetlev flyer* per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il *jetlev flyer* deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

Articolo 61 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il *jetlev flyer*:

- a) ai minori di anni 18;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

- b) per gareggiare in velocità;
- c) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acqua;
- d) nel periodo notturno;
- e) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del *jetlev flyer* di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- f) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

È fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del *jetlev flyer* dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del *jetlev flyer* usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO XVI - FLYBOARD

Articolo 62 - Prescrizioni generali

L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività di locazione o noleggio del *flyboard* da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

La cessione in uso a terzi del solo apparato *jet* vincolato agli arti inferiori dell'utilizzatore, non munito di dispositivi di gestione autonoma dei comandi della relativa moto d'acqua, configura ipotesi di noleggio del *flyboard*, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al precedente Capo XII, salvo che il conduttore della moto d'acqua non dimostri che la cessione è avvenuta a titolo meramente amichevole.

I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 63 - Requisiti e condizioni

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del *flyboard*:

- a) deve essere munito di patente nautica, se mantiene i comandi della moto d'acqua, erogatrice della spinta propulsiva convogliata al *flyboard* utilizzato;
- b) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- c) deve indossare una cintura di salvataggio, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.

Nel caso in cui sia il conduttore della moto d'acqua a mantenere la condotta della stessa, gestendone i relativi comandi, fermo restando per il medesimo l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a) del Codice, l'utilizzatore del *flyboard* deve aver compiuto almeno gli anni 18 (diciotto) e indossare una cintura di salvataggio ai sensi del precedente comma 1 lettera c).

Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del *flyboard* per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il *flyboard* deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qualvolta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare propria o di altri.

Articolo 64 - Divieti e limiti

Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il *flyboard*:

- a) ai minori di anni 18;
- b) per gareggiare in velocità;
- c) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acquea;
- d) nel periodo notturno;
- e) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del *flyboard* di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- f) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

È fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti del Circondario marittimo di Agropoli, a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei predetti porti, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del *flyboard* dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del *flyboard* usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **"Numero Blu"** gratuito **1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ALLEGATO 1

Comunicazione di inizio/prosecuzione attività – prestazioni di servizi di locazione ovvero noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
44029 PORTO GARIBALDI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____ prov. (_____) e residente a _____, in via _____ n. _____, cittadinanza _____, Codice Fiscale _____, email/pec _____, recap. Telef. _____, in qualità di _____ della ditta/società denominata _____, con sede in _____ prov. (_____) in via _____ n. _____, iscritta al n. _____ della C.C.I.A.A. di _____ ovvero in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all'allegato esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto,

COMUNICA

l'inizio / prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, per l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'ordinanza n. _____ / 20____ in data ____ / ____ / 20____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi di piccoli natanti da spiaggia nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi:

- ☐ Locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- ☐ Noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- ☐ Attività di Diving.

Le Unità in questione, quando non in servizio, stazioneranno:

- ☐ Nel porto di Porto Garibaldi presso la banchina/darsena adibita alla sosta di unità da diporto;
- ☐ Presso gli ormeggi del sodalizio / rimessaggio nautico denominato _____;
- ☐ Presso il cantiere nautico denominato _____;
- ☐ Da corridoio di atterraggio posizionato presso lo stabilimento balneare denominato _____;
- ☐ Altro _____.

Elenco dei natanti piccoli natanti da spiaggia contrassegnati con il numero progressivo che sono utilizzati nell'attività di noleggio per la quale si rilascia la presente comunicazione.

Num. Identif.	Dati del natante	
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

	(lancia, gozzo, gommone, ecc.)	
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.
_____	☐ A motore – f/b – e/f/b; ☐ A vela con motore ausiliario; ☐ A vela; ☐ Altro _____ (lancia, gozzo, gommone, ecc.)	☐ Kw _____ - l.f.t. _____; ☐ Cod. HIN _____; ☐ Max pers. Trasp. _____; ☐ Colore _____.

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

Il numero identificativo e la denominazione dell'esercente dell'attività di noleggio/locazione devono essere posto sul natante in posizione ben visibile.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.-

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. 171/2005 e del D.M. 146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/200, consapevole della decadenza dai benefici, nonché della responsabilità consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt.75 e 76 DPR 445/2000), nonché della possibilità di codesto Ufficio circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 3, legge 241/90, dichiara:

1. di essere in regola con le disposizioni recate nell'ordinanza n. ___/20___ in data _____ di codesto Comando e di conoscere ed osservare le ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Garibaldi;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopraddeata attività;
4. di tenere le registrazioni e gli atti previsti dalla suddetta ordinanza di codesto Ufficio circondariale marittimo;
5. che i natanti di cui all'elenco allegato, sono noleggiati a chi sia in possesso dei requisiti necessari;
6. che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati in attività di noleggio, sono condotti dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale di cui all'articolo 37 del Codice e del D.M. 121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto sempre e comunque munito della patente nautica (artt. 25 e ss. D.M. 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
7. che per i natanti di cui ai progr. Nn. _____ dell'elenco allegato, si tratta di prima immissione i servizio, ai sensi del Codice della nautica da diporto, ai fini del rilascio del certificato di idoneità al noleggio agli effetti dell'articolo 82, comma 3, del D.M. 146/2008;
8. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta efficienza ai sensi del D.M. 146/2008 (articolo 54 e allegato V in caso di locazione ovvero articolo 88, comma 2, e allegati X e XI in caso di noleggio);
9. di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, il conduttore circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre, in caso di locazione, si impegna a consegnare al conduttore l'originale, o copia fotostatica della seguente documentazione:
 - a) Certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
 - b) Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante;
 - c) Vademecum riportante le principali informazioni sulle norme della nautica da diporto e sugli abbordi in mare, limiti, pericoli, divieti ed altre regole di comportamento da tenere nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi;
 - d) Copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del locatore/noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - e) Copia della presente comunicazione;
 - f) Copia del contratto di utilizzazione (nel caso di noleggio, se stipulato in forma scritta) ovvero evidenza documentale che dimostri l'esistenza del contratto medesimo;
 - g) Certificato di idoneità al noleggio (nel caso di noleggio, articolo 82 ed allegato VII, D.M. 146/2008), eccetto per le unità a remi/pedali (articolo 78, comma 1, D.M. 146/2008) per le quali si applicano comunque gli articoli 48, 49, 53, 54 e 58 ed allegato V del suddetto decreto.
10. Che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo numerico progressivo in base all'elenco allegato (nel caso di unità non iscritta), seguito dalla lettera "L" – Locazione – ovvero anche "N" – Noleggio – a seconda dei casi, nonché leggibili ad una distanza non inferiore a metri 50', resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;
11. Di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché consapevole che la presente non è suscettibile di assumere

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorchè temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;

12. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (articolo 10 L. 31.05.1965, n. 575 e D.lgs 08.08.1994, n. 490) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei conviventi costituenti il proprio nucleo familiare (autocertificazione antimafia);
13. Di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone – ivi compresi i passeggeri – che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione.

Documentazione allegata:

- a) Dichiarazione dell'Organismo Tecnico di idoneità al noleggio (articolo 81 ed allegato VI del D.M. 146/2008), per ogni natante da destinare al noleggio, ai fini del rilascio del relativo certificato articolo (82 ed allegato VII, D.M. 146/2008). Tale dichiarazione non va presentata nel caso di certificato di idoneità al noleggio in regolare corso di validità (in tal caso da allegare) ovvero nel caso di esercizio della sola attività di locazione. L'adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali per le quali si applicano comunque gli articoli 48, 49, 53, 54 e 58 ed allegato V del suddetto decreto;
- b) Stralcio dell'eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti di attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di alaggio e varo;
- c) Elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con accluso reperti fotografici a colori descrittivi di ogni singolo natante;
- d) Copia dei certificati di omologazione e dichiarazione di conformità per ogni natante;
- e) Copia della licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia dalla costa);
- f) Copia dei certificati di uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
- g) Copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
- h) Documento d'identità in corso di validità del dichiarante legale rappresentante.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti ex articolo 7 D.lgs. 196/2003, e acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

Data e luogo

Timbro e firma del titolare

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ALLEGATO 2

_____ Ditta o ragione sociale _____

Registro utilizzazione del mezzo nautico a titolo di: 1) Locazione (L) – 1) Noleggio(N)

n. progressivo generale	Identificativo Natante	Impiego L (Locazione) N (Noleggio)	Data; Ora di inizio	Zona Operazioni; ora previsto arrivo sul posto; Ora previsto rientro	Persone a bordo (Specificare minori anni 18)	Nominativo utilizzatore; o noleggiante; estremi documento recapito telefonico	Conduuttore; estremi titolo abil. Recapito telef.	Timbro e firma del titolare	Firma del cliente
_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____
_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



n. progressivo generale	Identificativo Natante	Impiego L (Locazione) N (Noleggio)	Data; Ora di inizio	Zona Operazioni; ora previsto arrivo sul posto; Ora previsto rientro	Persone a bordo (Specificare minori anni 18)	Nominativo utilizzato; o noleggiante; estremi documento recapito telefonico	Conducente; estremi titolo abil. Recapito telef.	Timbro e firma del titolare	Firma del cliente
_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____
_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____

‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



n. progressivo generale	Identificativo Natante	Impiego L (Locazione) N (Noleggio)	Data; Ora di inizio	Zona Operazioni; ora previsto arrivo sul posto; Ora previsto rientro	Persone a bordo (Specificare minori anni 18)	Nominativo utilizzatore; o noleggiante; estremi documento recapito telefonico	Conducente; estremi titolo abil. Recapito telef.	Timbro e firma del titolare	Firma del cliente
_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____
_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____

‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



ALLEGATO 3

Comunicazione di inizio/prosecuzione attività – prestazioni di servizi di locazione di piccoli natanti da spiaggia.

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
44029 PORTO GARIBALDI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
_____ prov. (_____) e residente a _____, in
via _____ n. _____, cittadinanza _____,
Codice Fiscale _____, email/pec _____,
recap. telef. _____, in qualità di _____ della
ditta/società denominata _____, con sede in
_____ prov. (_____) in via _____ n. _____,
iscritta al n. _____ della C.C.I.A.A. di _____ ovvero in qualità di
proprietario/armatore dei natanti di cui all'allegato esercente l'attività di locazione/noleggio unità da
diporto,

COMUNICA

l'inizio / prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, per l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'ordinanza n. 33/2017 in data 13/06/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi di piccoli natanti da spiaggia nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi. Le Unità in questione, quando non in servizio, stazioneranno:

- ☐ In area di P.D.M. in concessione a _____ in
località _____ del comune di Comacchio giusta _____
_____ n. _____ rilasciata di data _____.-.

Elenco dei natanti piccoli natanti da spiaggia contrassegnati con il numero progressivo che sono utilizzati nell'attività di noleggio per la quale si rilascia la presente comunicazione.

Num. Identif.	Dati del natante	
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____
_____	☐ Sandalo; ☐ Pattino; ☐ Pedalò; ☐ Moscone;	☐ Jole; ☐ Canoa; ☐ Altro _____

Il numero identificativo e la denominazione dell'esercente dell'attività di noleggio/locazione devono essere posto sul natante in posizione ben visibile.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.-

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. 171/2005 e del D.M. 146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/200, consapevole della decadenza dai benefici, nonché della responsabilità consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt.75 e 76 DPR 445/2000), nonché della possibilità di codesto Ufficio circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 3, legge 241/90, dichiara:

1. di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza n. 33/2017 in data 13/06/2017 di codesto Comando e di conoscere ed osservare le ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Garibaldi;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopraddeata attività;

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

4. di tenere le registrazioni e gli atti previsti dalla suddetta ordinanza di codesto Ufficio circondariale marittimo;
5. che i natanti di cui all'elenco allegato, sono noleggiati a chi sia in possesso dei requisiti necessari;
6. che gli scafi sono contrassegnati con il numero identificativo e la ragione sociale del noleggiante.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti ex articolo 7 D.lgs. 196/2003, e acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

Data e luogo

Timbro e firma del titolare

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **"Numero Blu" gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
44029 PORTO GARIBALDI

SOCIETÀ / CIRCOLO SPORTIVO / ASSOCIAZIONE / IMPRESA

--

DATA ED ORA PREVISTA PER L'IMMERSIONE

--

LUOGO

--

NUMERO DEI PARTECIPANTI

--

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I – ACCOMPAGNATORE – RESPONSABILE/I ED EVENTUALI
ASSISTENTI

--

UNITÀ NAVALE UTILIZZATA

--

MODALITÀ OPERATIVE

--

_____ lì _____

FIRMA

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE <u>La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento</u>	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121 – 0541/50228 – 0541/50211
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 041/5508211
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0533/327141
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/20,00) tel. 0547/80028
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CERVIA	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0544 72355
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI GORO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0533/996449
STAZIONE RADIO COSTIERA “RAVENNA RADIO”	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24)
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
COMUNE DI COMACCHIO	tel. 0533/310101
COMUNE DI GORO	tel. 0533 792911
COMUNE DI CODIGORO	tel. 0533 710679
POLIZIA MUNICIPALE DI COMACCHIO	tel. 0533/315380 – tel. 0533/315381
POLIZIA MUNICIPALE DI GORO	tel. 0533/792920
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
CAMERA IPERBARICA (RAVENNA)	tel. 0544/500152
CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA)	tel. 051/19980426 – 051/19982562

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



ALLEGATO 6

_____ Ditta o ragione sociale _____

Registro locazione piccoli natanti da spiaggia

n. progressivo generale	Identificativo Natante	Data; Ora di inizio e fine utilizzo	Zona di utilizzo del piccolo natante	Persone a bordo (Specificare minori anni 18)	Dati del conduttore; Luogo e data di Nascita, estremi del documento di identità, recapito telefonico	Il conduttore dichiara di saper nuotare	Timbro e firma del titolare	Firma del conduttore
_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	☐ SI - ☐ NO	_____ _____	_____ _____
_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	☐ SI - ☐ NO	_____ _____	_____ _____

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il **"Numero Blu"** gratuito **1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)



n. progressivo generale	Identificativo Natante	Data; Ora di inizio e fine utilizzo	Zona di utilizzo d el piccolo natante	Persone a bordo (Specificare minori anni 18)	Dati del conduttore; Luogo e data di Nascita, estremi del documento di identità, recapito telefonico	Il conduttore dichiara di saper nuotare	Timbro e firma del titolare	Firma del conduttore
_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	☐ SI - ☐ NO	_____ _____	_____ _____
_____	_____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	☐ SI - ☐ NO	_____ _____	_____ _____

‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Porto Garibaldi (0533/327141) o di Goro (0533/996449)

